



STATUTO

(in vigore dal 1998)

1) Costituzione

1. È costituita l'associazione "ASSOCIAZIONE A.B.C. (Associazione Bambini Cri du chat)" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve denominata anche come "Associazione Bambini Cri du chat".

2) Sede

1. L'associazione ha sede in San Casciano in Val di Pesa (FI), Via Machiavelli n. 56.

3) Oggetto e Scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue solamente finalità di solidarietà sociale nei campi:

- delle attività socio-assistenziali;
- dell'istruzione e dell'informazione.

Gli obiettivi dell'associazione sono i seguenti:

- a) diffondere informazioni tra le famiglie ove vi siano persone colpite dalla sindrome del CRI-DU-CHAT;
- b) promuovere la formazione di "Famiglie di aiuto di zona" che possano assicurare più frequenti contatti tra le famiglie ove siano persone colpite, con l'intento di mettere fine all'isolamento dei genitori;
- c) sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso opuscoli, giornali, radio o tv e comunque i mezzi ritenuti più idonei, per renderla consapevole dell'esistenza di questa sindrome e dei problemi da essa derivanti;
- d) sensibilizzare i medici ed in particolari i pediatri e genetisti, affinché arrivino il più precocemente possibile all'eventuale sospetto e diagnosi della sindrome del CRI-DU-CHAT;
- e) individuare strutture ed istituzioni che aiutino fattivamente a trovare soluzioni che aiutino fattivamente a migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei familiari, sia per gli aspetti sanitari che per quelli sociali;
- f) promuovere qualsiasi ricerca medico-scientifica, psicopedagogica e terapeutica favorendo anche il rapporto con istituti di ricerca esterni;
- g) stabilire rapporti di collaborazione con associazioni mediche, tecnico-scientifiche, con terapisti ed esperti nel campo della sindrome CRI-DU-CHAT e promuovere incontri tra genitori, familiari di pazienti, medici, operatori scolastici e terapisti sia in Italia che all'estero;
- h) stabilire rapporti con altre associazioni, organizzazioni di volontari, che abbiano lo scopo di partecipare ed aiutare in campo sociale e sanitario;



i) favorire lo scambio di informazioni, fornendo le ultime novità in fatto di ricerca (ricavate anche da bollettini stranieri di associazioni analoghe che si occupano della sindrome del CRI-DU-CHAT e contribuire allo scambio di esperienze e di consigli utili per individuare le terapie necessarie e supportare adeguatamente i dolorosi impegni dei familiari;

l) raccogliere fondi per:

- sostenere la diffusione delle informazioni sia presso i familiari che presso l'opinione pubblica;

- finanziare direttamente la ricerca relativamente alla sindrome CRI-DU-CHAT nei vari settori (genetico, terapeutico, psicopedagogico);

- finanziare borse di studio per ricercatori;

- finanziare l'acquisto di speciali apparecchiature terapeutiche particolari;

- promuovere ed organizzare convegni di studio e confronto fra familiari (in particolare genitori) e operatori dei vari settori (medico-sociale-scolastico) e momenti di incontro in generale che possano aiutare i familiari ad affrontare le varie situazioni problematiche;

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà:

- svolgere attività finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili, necessarie e/o opportune dal Consiglio Direttivo, purché non precluse da norme di legge;

- promuovere l'intervento delle istituzioni, in particolare gli Enti locali, al fine di attivare interessi socio-assistenziali a sostegno delle famiglie e collaborare con l'associazione per il raggiungimento degli obiettivi statutari;

2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

4) Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono dall'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, erogazioni, donazioni, lasciti, o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- delle quote sociali e degli eventuali contributi volontari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;

- di eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;

delle offerte o contributi di terzi, privato od enti;

- dei lasciti o donazioni.



3. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione stessa.

4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari sia in forma volontaria che a seguito di richiesta da parte dell'associazione.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

5) Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari dell'associazione

1. Possono essere associati all'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

2. Sono aderenti all'associazione:

- i fondatori;
- i soci dell'associazione;
- i benemeriti dell'associazione;
- i beneficiari dell'associazione;

3. L'adesione dell'associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo.

4. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per le approvazioni e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'assemblea stessa.

6. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

7. Sono beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.

8. Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di donazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

9. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvare e osservare statuto e regolamento.



10. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di emissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

11. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo.

12. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio dell'anno successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

13. La qualità di associato si perde per e decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi. Sono considerati, in ogni caso, motivi di esclusione:

- la mora superiore a sei mesi nel pagamento della quota associativa;
- lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione;
- il non ottemperamento, da parte dell'associato, alle disposizioni statutarie e ai regolamenti od alle delibere assembleari o del consiglio direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può aderire al collegio arbitrale di cui la presente statuto; in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

6) Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo.

7) Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione;

2. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo ed, eventualmente, del collegio dei revisori dei conti;
- delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;



- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa qualora sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno dieci aderenti o da almeno tre consiglieri dei revisori.
 4. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
 5. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
 6. Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto sarà, tuttavia, necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
 7. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto esposto presso la sede dell'associazione od inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
 8. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
 9. Ciascun associato a diritto ad un voto.

8) Il consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dall'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere.
2. Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Esso elegge al suo interno il presidente ed il vice presidente.
4. Qualora un membro del consiglio direttivo presenti le dimissioni, il consiglio può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.
5. Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
6. Il consiglio direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.
7. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal presidente, dal vice presidente o da un terzo dei suoi componenti.
8. Il consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata presso il domicilio dei consiglieri; in caso d'urgenza la



comunicazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

9. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

9) Il Presidente

1. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche agli estranei al consiglio stesso.

2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il presidente presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10) Vice Presidente

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

11) Il comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo, se nominato, è composto dal presidente, dal vice presidente e da un altro consigliere.

2. Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatagli dal consiglio direttivo.

3. Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove possibile, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

12) Il segretario

1. Il segretario, ove nominato, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.



2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché il libro degli aderenti all'associazione.
3. In caso di mancata nomina del segretario, tali funzioni vengono espletate dal consiglio direttivo.

13) Libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e dei revisori dei conti (se nominati), nonché il libro degli aderenti all'associazione.

14) Il tesoriere

1. Ove nominato da parte del consiglio direttivo, il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

15) Collegio dei revisori dei conti

1. Qualora se ne presenti la necessità, l'assemblea degli associati potrà nominare il collegio dei revisori dei conti il quale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

16) Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
2. entro il 28 Febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'attenzione dell'assemblea.
3. Entro il 30 Settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.



17) Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

18) Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

19) Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto da Presidente del Tribunale di Firenze.

20) Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel codice civile ed alle leggi in materia.

Firmato: *Maura Masini*

Notaio dr. Mario Marconcini